



**Regione Puglia**

**pugliasviluppo**

Puglia Sviluppo SpA  
Azionista Unico  
Regione Puglia

“Investiamo nel vostro futuro”



Fondo Sociale Europeo

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DEL  
FONDO  
MICROCREDITO D'IMPRESA DELLA PUGLIA**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità .....	
Articolo 2 - Soggetti beneficiari .....	
Articolo 3 - Definizioni .....	
Articolo 4 - Applicazione .....	
Articolo 5 - Localizzazione .....	
Articolo 6 - Misure agevolabili .....	
Articolo 7 - Intensità d'aiuto .....	
Articolo 8 - Spese ammissibili .....	
Articolo 9 - Spese non ammissibili .....	
Articolo 10 - Modalità di ammissione al finanziamento del Fondo .....	
Articolo 11 - Assistenza tecnica ai beneficiari .....	
Articolo 12 - Modifiche e variazioni .....	
Articolo 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese.....	
Articolo 14 - Incasso del finanziamento .....	
Articolo 15 - Revoche.....	
Articolo 16 - Modalità di controllo e monitoraggio .....	
Articolo 17 - Cumulo.....	

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Un ostacolo significativo allo sviluppo economico della regione è costituito dalla difficoltà di accesso al credito manifestata dalle Microimprese pugliesi che si trovano nella necessità di fronteggiare, più delle imprese di maggiori dimensioni, una progressiva riduzione delle opportunità creditizie.
2. Le imprese di nuova o di recente costituzione incontrano, in assenza di garanzie, ancor maggiori difficoltà non disponendo di dati storici di performance, divenuti in tempi di crisi particolarmente decisivi nelle valutazioni di bancabilità.
3. Sul territorio regionale è molto elevata la domanda di accesso a crediti di piccola entità, soprattutto da parte di soggetti di piccola dimensione.
4. Negli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di soggetti appartenenti ad alcune categorie svantaggiate hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro; tuttavia, dette realtà imprenditoriali di piccolissime dimensioni, cresciute nel numero, necessitano per consolidarsi e irrobustirsi sui mercati di misure che agevolino l'accesso al credito.
5. Un'efficace politica di sostegno per l'accesso a crediti di piccola entità contribuisce a promuovere un nuovo modello di sviluppo socio-economico regionale ad alta intensità di capitale umano e basso impatto ambientale, premiando l'attivazione della popolazione femminile, delle classi giovanili e favorendo l'inserimento di soggetti svantaggiati. Tale politica, inoltre, potrà supportare l'autoimprenditorialità e la conversione innovativa e sostenibile di attività tradizionali, puntando sul capitale umano quale principale fattore produttivo.
6. Con le presenti direttive, si intende disciplinare il funzionamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia (di seguito Fondo) per favorire l'accesso al credito da parte di soggetti in possesso di una buona idea di investimento o di microimprese normalmente considerate "non bancabili" in quanto prive delle garanzie necessarie.

## Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia sono le microimprese (così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003):
  - non costituite al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento (**di seguito Startup**), partecipate da soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un'iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa impiegando un finanziamento concesso dal Fondo anche nei settori no profit e del privato sociale (che si dovranno iscrivere al Repertorio Economico Amministrativo presso la competente CCIAA);
  - rispondenti alla definizione di "nuove imprese"<sup>1</sup> - L. 180/2011 "Statuto delle imprese" - costituite da meno di cinque anni e attive da almeno sei mesi, (**di seguito Microimprese operative**) che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che presentino indicatori economici e patrimoniali tali da poter essere considerate imprese "non bancabili" così come specificato al successivo art. 3.

---

<sup>1</sup> LEGGE 11 novembre 2011 , n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" pubblicata sulla GU n. 265 del 14.11.2011.

2. Tutti i soggetti beneficiari, al più tardi, prima della data di concessione del finanziamento devono:
  - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali;
  - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
  - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - d) aver acceso un conto corrente bancario dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
3. Le microimprese operative, al più tardi, prima della data di concessione del finanziamento devono:
  - a) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - b) aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
  - c) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>2</sup>;
  - d) non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali.
4. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
  - a) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
  - b) assicurare e mantenere assicurati, nella forma di "primo rischio assoluto", con primaria compagnia di assicurazione - con polizza vincolata in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. - gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene finanziato dal Fondo, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, fino a quando non sarà stato interamente rimborsato il finanziamento del Fondo.

### **Articolo 3 - Definizioni**

1. In applicazione delle presenti Direttive si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Microimpresa: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di

---

<sup>2</sup> Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Euro così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003<sup>3</sup>;

- b) Nuove imprese: le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda<sup>4</sup>;
- c) Imprese attive: imprese che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno sei mesi prima della presentazione dell'istanza di accesso al finanziamento del Fondo;
- d) Imprese non bancabili: Imprese che soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
  - o non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
  - o non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
  - o non generano un fatturato annuale superiore a € 120.000 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 10.000);
  - o non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000;
- e) Persone appartenenti a categorie svantaggiate: donne, giovani, diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, soggetti a rischio di esclusione sociale, disoccupati di lunga durata (sei/dodici mesi), famiglie monoparentali che soddisfino uno o più dei criteri, tra quelli specificati dai Regolamenti (CE) N. 2204/2002 e N. 800/2008, individuati in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. In nessun caso sono considerate persone appartenenti a categorie svantaggiate:
  - 1. i titolari di partita IVA che abbiano emesso fatture per un imponibile superiore a 24.000 Euro nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di finanziamento del Fondo;
  - 2. i titolari di ditte individuali e gli amministratori di imprese anche se inattive;
- f) Microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 25.000 Euro così come definito all'Art. 111, comma 1, del D. Lgs. 141/2010.

#### **Articolo 4 - Applicazione**

1. La gestione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A., in conformità con quanto previsto all'art. 6 del DPGR n. 886/2008.
2. Le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica in itinere sul funzionamento del Fondo sono demandate ad un Comitato di coordinamento composto da quattro rappresentanti della Regione Puglia: Autorità di Gestione FSE, Autorità di Gestione FESR, Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e il Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, e dal Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.a.

<sup>3</sup> Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

<sup>4</sup> LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" pubblicata sulla GU n. 265 del 14.11.2011.

3. Il Fondo non opera nei seguenti settori:
  - imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio<sup>2</sup>;
  - imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
  - imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;
  - esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
  - imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2003;
  - trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
  - imprese attive nel settore della costruzione navale;
  - siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
  - imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
  
4. Sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo, in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti, le imprese appartenenti ai seguenti settori:
  - Servizi al turismo;
  - Servizi sociali alla persona;
  - Tutela dell'ambiente;
  - ICT, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;
  - Risparmio energetico ed energie rinnovabili;
  - Servizi culturali;
  - Manifatturiero.

Inoltre, limitatamente alle Startup, sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo le imprese appartenenti al seguente settore.

  - Commercio di prossimità.
  
5. Per le iniziative di cui al precedente comma 4 il codice ISTAT sarà attribuito comunque prima del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

### **Articolo 5 - Localizzazione**

1. I finanziamenti del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia possono essere concessi in favore di microimprese che intendano effettuare nuovi investimenti o spese presso una sede operativa localizzata nel territorio della regione Puglia.

### **Articolo 6 - Misure agevolabili**

1. Le microimprese operative e le Startup dovranno essere organizzate in una delle seguenti forme giuridiche:
  - a) ditta individuale;
  - b) società in nome collettivo;
  - c) società in accomandita semplice;
  - d) società cooperative;
  - e) associazioni tra professionisti.

2. Nell'atto costitutivo delle Startup dovrà essere inserita una specifica clausola, redatta in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo, che preveda la non trasferibilità delle quote o dell'impresa, fino alla completa restituzione dei finanziamenti concessi dal Fondo, a soggetti che farebbero venir meno le condizioni di accesso alle agevolazioni.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati fino alla completa restituzione dei finanziamenti concessi dal Fondo.

### **Articolo 7 - Intensità d'aiuto**

1. I finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi del delle presenti Direttive si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28/12/2006. Ai sensi di detto regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
2. I finanziamenti concessi dal Fondo saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
  - Importo minimo: 5.000 Euro
  - Importo massimo: 25.000 Euro
  - Durata massima: 60 mesi più eventuale periodo di preammortamento.
  - Tasso di interesse applicabile: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008).
  - Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
  - Rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.
  - Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata.
3. Alle imprese che si dimostrano virtuose nella restituzione del finanziamento possono essere riconosciute specifiche premialità di importo non superiore alla somma algebrica degli interessi dell'intero piano di ammortamento.

### **Articolo 8 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese di investimento per:
  - a. opere murarie e assimilate;
  - b. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie;
  - c. immobilizzazioni immateriali;
  - d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  - e. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze,

- connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. per le Startup le spese notarili per la costituzione dell'impresa.
2. Sono ammissibili le altre spese per:
- acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte (ad esclusione delle imprese operanti nel settore del commercio di prossimità);
  - locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione derivanti da contratti registrati;
  - Utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori;
  - costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;
  - premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà dell'impresa.

### **Articolo 9 - Spese non ammissibili**

- Non sono, comunque, spese ammissibili:
  - l'IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
  - le spese per acquisto di immobili;
  - le spese per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli per il trasporto di persone fatta eccezione per gli automezzi di tipo commerciale dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
  - le spese per acquisto di servizi non espressamente indicate al precedente art.8;
  - gli interessi sui finanziamenti esterni;
  - le spese per leasing;
  - le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
  - le tasse e spese amministrative;
  - gli ammortamenti.

### **Articolo 10 - Modalità di ammissione al finanziamento del Fondo**

- La concessione dei finanziamenti è effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. società soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia.
- Non possono presentare domanda di finanziamento imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia.
- Non possono presentare domanda di finanziamento le imprese che abbiano in corso programmi di investimento agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
- L'istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare redatta e inviata per via telematica secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. La domanda preliminare non è una istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Solo ove dalla verifica di esaminabilità della domanda preliminare risultino essere rispettati i requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza di finanziamento del Fondo. In caso contrario la domanda preliminare sarà dichiarata non esaminabile e, pertanto, decaduta.

5. Ai fini della presentazione delle domande preliminari i soggetti interessati potranno avvalersi dei soggetti ammessi dalla Regione Puglia ad operare nell'ambito della Rete dei Nodi per l'animazione del Piano del Lavoro.
6. Le istanze di finanziamento sono presentate a Puglia Sviluppo S.p.A. secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. Puglia Sviluppo S.p.A. procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria finalizzata a verificare l'ammissibilità delle istanze di finanziamento.
7. L'esame istruttorio a cui vengono sottoposte le istanze di finanziamento è volto all'accertamento dell'ammissibilità della stessa, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio	
a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.	Minimo 0	Massimo 10

Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni presenti nell'istanza riguardo all'area soggetta a valutazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.

8. Durante la fase istruttoria è previsto un colloquio, con ogni proponente, che avrà la finalità:
  - per le Startup, di confermare i requisiti professionali nonché la consapevolezza che ciascun proponente ha in merito al progetto presentato e agli aspetti organizzativi e gestionali; particolare importanza è data al ruolo dei soggetti svantaggiati nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa proponente;
  - per le microimprese operative, di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall'impresa e alle prospettive di mercato.
9. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istanza è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata decaduta con provvedimento di Puglia Sviluppo S.p.A..
10. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il mutuo concesso dal fondo.
11. Nei casi in cui la verifica si chiuda con un esito di inammissibilità, Puglia Sviluppo S.p.A. adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento.
12. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande, all'adozione del provvedimento di ammissione a

finanziamento delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

13. I beneficiari ammessi al finanziamento del Fondo sottoscrivono con Puglia Sviluppo S.p.A. un contratto di finanziamento.

14. Durante l'esame di merito previsto al precedente comma 6 l'importo del finanziamento richiesto, in conformità con quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9, potrà essere rideterminato ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo S.p.A..

### **Articolo 11 - Assistenza tecnica ai beneficiari**

1. In favore di tutte le imprese ammissibili saranno erogati servizi di assistenza tecnica finalizzati ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del mutuo.

### **Articolo 12 - Modifiche e variazioni**

1. Eventuali variazioni della compagine societaria delle Startup, fino al completo rimborso del finanziamento del Fondo, dovranno essere preventivamente autorizzate da Puglia Sviluppo S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.

2. Eventuali variazioni, in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi sono possibili solo se espressamente autorizzate da Puglia Sviluppo S.p.A. in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo.

3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere trasferita al di fuori dal territorio della regione Puglia fino al completo rimborso del finanziamento.

4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al soggetto proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.

5. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decade dal relativo beneficio.

### **Articolo 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese**

1. Le microimprese finanziate sono obbligate a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento del Fondo. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.

2. Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e

pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
  - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
  - non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
  - sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
3. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

#### **Articolo 14 - Incasso del finanziamento**

1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.
2. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporta l'attivazione di procedure di recupero stragiudiziale o giudiziale.
3. Nel caso di mancato pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali, di grave inadempimento della impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., nel caso di fallimento della stessa, nonché in tutti i casi previsti dal successivo art. 15, Puglia Sviluppo S.p.A. attiverà la procedura di revoca del finanziamento concesso.

#### **Articolo 15 - Revoche**

1. I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento devono prevedere, oltre a quelli indicati nel precedente art. 14, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:
  - nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
  - gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
  - qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei finanziamenti concessi.
- 3. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
- 4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

### **Articolo 16 - Modalità di controllo e monitoraggio**

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
2. Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Puglia Sviluppo S.p.A., dalla Regione Puglia e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

### **Articolo 17 - Cumulo**

1. In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.